

La mediazione è disciplinata dalla legge del 21 febbraio 2005. La mediazione familiare, come qualsiasi altro tipo di mediazione, può essere effettuata nell'ambito di un procedimento giudiziario (mediazione giudiziaria) o al di fuori di un procedimento giudiziario (mediazione volontaria).

La mediazione avviata su richiesta di una delle parti o proposta dal giudice è un processo che richiede il consenso delle parti.

Le parti si accordano sulla designazione di un mediatore (articolo 1734, comma 1 del *Code judiciaire* (codice giudiziario)), che può essere riconosciuto dalla *Commission fédérale de médiation* (Commissione federale di mediazione). Ciascuna delle parti può mettere fine alla mediazione in qualsiasi momento (articolo 1729 del codice giudiziario). La mediazione può riguardare solo una parte o l'intera controversia (articolo 1735, paragrafo 2 del codice giudiziario).

In tutte le cause di competenza del *Tribunal de la famille* (Tribunale della famiglia), non appena viene presentata una domanda, il cancelliere informa le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e fornisce loro tutte le informazioni utili in tal senso (articolo 1253 *ter*1 del codice giudiziario). In materia di divorzio per *désunion irrémédiable* (divorzio fondato sul carattere irrimediabile dello scioglimento dell'unione coniugale), il giudice può ordinare la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a un mese per consentire alle parti di informarsi sulla mediazione (articolo 1255, paragrafo 6, comma 2, del codice giudiziario). Le *chambres de règlement amiable* (camere di composizione amichevole) del Tribunale della famiglia rientrano tuttavia nell'ambito della conciliazione (articolo 731 del codice giudiziario): i giudici sono chiamati a conciliare le parti anche se non si pronunceranno in definitiva sulla causa. La mediazione nel codice giudiziario non ammette infatti che un giudice sia mediatore.

La mediazione avviene in totale riservatezza e il mediatore è tenuto al segreto professionale (articolo 1728, paragrafo 1, del codice giudiziario).

La procedura di mediazione comprende tre fasi:

- la designazione del mediatore da parte del giudice;
- il rinvio della causa a una data successiva da parte del giudice che stabilisce l'anticipo della retribuzione;
- l'esito della mediazione: se la mediazione si è conclusa con un accordo, i termini di tale accordo sono oggetto di un documento scritto tra le parti (accordo di mediazione) che può essere omologato dal giudice. Viceversa, in assenza di accordo, le parti possono avviare (o proseguire) il procedimento giudiziario o chiedere di comune accordo la designazione di un altro mediatore.

Gli onorari, le spese e le condizioni di pagamento sono preventivamente stabiliti tra le parti e il mediatore.

Collegamento a un sito nazionale contenente un elenco di mediatori familiari: <http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur>

Collegamento a un sito nazionale contenente informazioni sulla mediazione familiare o sulla mediazione in genere: <http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation>

Collegamento alla legislazione nazionale sulla mediazione in materia familiare: <http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0>

Ultimo aggiornamento: 17/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.